

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
l'11 marzo 2015, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa dei senatori Puglisi, Fedeli, Mattesini, Lumia,
Amati, Astorre, Bertuzzi, Cirinnà, Collina, D'Adda, Stefano
Esposito, Fabbri, Granaiola, Idem, Lo Giudice, Manassero,
Padua, Pagliari, Pezzopane, Pizzetti, Puppato, Santini, Scalia,
Sollo, Spilabotte e Valentini:*

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento

ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».

Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'affidatario o l'eventuale famiglia

collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».

Art. 3.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato

periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis*».

Art. 4.

1. All'articolo 44, comma 1, lettera *a*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,».

IL PRESIDENTE